



**VERSO LA QUALIFICA DI O.S.S.
II^ Edizione
Percorsi di integrazione delle
competenze per diplomati degli
Istituti scolastici ad indirizzo servizi
socio sanitari**

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Direttiva per la presentazione
delle domande



34a5e184



Indice

1.	Riferimenti legislativi e normativi.....	3
2.	Obiettivi generali.....	4
3.	Caratteristiche dei percorsi formativi	4
4.	Tirocini	5
5.	Destinatari.....	5
6.	Selezione dei partecipanti e avvio dei percorsi	6
7.	Valutazione degli apprendimenti	6
8.	Metodologia.....	7
9.	Monitoraggio.....	7
10.	Soggetti ammessi alla presentazione delle domanda.....	7
11.	Sospensione dell'accreditamento.....	7
12.	Forme di partenariato	8
13.	Delega	8
14.	Vincoli finanziari.....	8
15.	Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato	8
16.	Modalità e termini per la presentazione delle domande.....	8
17.	Procedure e criteri di valutazione	10
18.	Tempi ed esiti delle istruttorie	10
19.	Comunicazioni.....	10
20.	Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi	11
21.	Indicazione del foro competente.....	11
22.	Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	11
23.	Tutela della privacy	11



1. Riferimenti legislativi e normativi

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Legge 21 dicembre 1978, n. 845: "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- Legge 28 marzo 2003, n. 53: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 che individua la figura e il relativo profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario e definisce l'ordinamento didattico dei relativi corsi di formazione;
- L.R. 16 agosto 2001, n. 20: "La figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario" e s.m.i.;
- L.R. 9 agosto 2002, n. 19: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" e s.m.i.;
- L.R. 13 marzo 2009, n. 3: "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come modificata dalla L.R. 8 giugno 2012, n. 21;
- L.R. 8 novembre 2010, n. 23: "Modifiche della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- L.R. 31 marzo 2017, n. 8: " Il sistema educativo della Regione Veneto";
- DGR n. 359 del 13/02/2004: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- DGR n. 2120 del 30/12/2015: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- DGR n. 251 del 08/03/2016: "Approvazione documento "Testo Unico Beneficiari" relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990";
- DGR n. 951 del 22/06/2016: "Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per l'avvio sperimentale di percorsi di integrazione delle competenze finalizzati all'acquisizione dell'attestato di qualifica professionale di Operatore socio sanitario da attuarsi presso le Istituzioni scolastiche del Veneto ad indirizzo "Servizi Socio Sanitari". (L.R. 30/01/1990, n. 10 – L.R. 16/08/2001, n. 20)";
- DGR n. 1568 del 10/10/2016: "Approvazione Direttiva per la presentazione delle domande "Verso la qualifica di OSS. Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati IPS indirizzo servizi socio sanitari" previste dal protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto di cui alla DGR n. 951 del 22/06/2016. (L.R. 30/01/1990, n. 10 - L.R. 16/08/2001, n. 20)";
- DGR n. 688 del 16/05/2017: "Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario triennio 2017/2019. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi a riconoscimento regionale, rivolti ad aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il triennio 2017/2019. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.";
- Decreto n. 21 del 01/03/2017 del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale: "Approvazione "Direttiva per l'organizzazione presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario regionale del Veneto delle attività di tirocinio previste dal corso per Operatore Socio Sanitario (L.R. 20/2001 e s.m.i.) – Definizione degli obiettivi formativi di tirocinio", che dovrà essere recepita quale guida per la gestione di tutte le esperienze di tirocinio";



- Decreto n. 230 del 05/04/2017 del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione: “Riconoscimento di crediti formativi relativi al percorso per Operatore Socio Sanitario per le attività svolte in alternanza scuola lavoro nell’ambito del triennio finale degli Istituti Professionali a indirizzo “Servizi Socio-Sanitari”. DGR n. 951 del 22/06/2016 “Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per l’avvio sperimentale di percorsi di integrazione delle competenze finalizzati all’acquisizione dell’attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario da attuarsi presso le Istituzioni scolastiche del Veneto a indirizzo “Servizi Socio Sanitari”. (L.R. 30/01/1990, n. 10 – L.R. 16/08/2001, n. 20)”.

2. Obiettivi generali

Con provvedimento n. 951 del 22 giugno 2016 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa (di seguito protocollo) tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per l’avvio sperimentale dei percorsi integrativi per Operatore socio sanitario rivolti agli studenti in possesso del Diploma per i servizi socio sanitari.

Con DGR n. 1568 del 10 ottobre 2016 è stata data attuazione al protocollo di cui sopra, in prima sessione e stabilito le modalità operative e gestionale per lo svolgimento dei percorsi integrativi.

A conclusione della fase di sperimentazione avviata con la citata DGR n. 1569/2016, il gruppo di lavoro composto da esperti regionali in materia di formazione e sanità, dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e dalla rappresentanza della Rete degli IPS del Veneto, previsto dal protocollo, ha valutato i risultati raggiunti proponendo all’approvazione della Giunta regionale un secondo bando per la realizzazione di tali percorsi.

A ulteriore realizzazione di quanto previsto dal protocollo, con il presente bando si consente inoltre di frequentare il percorso integrativo non solo ai giovani in possesso del diploma quinquennale, ma anche agli studenti iscritti e frequentanti la classe V[^] degli Istituti scolastici ad indirizzo servizi socio sanitari.

3. Caratteristiche dei percorsi formativi

I percorsi proposti sono finalizzati ad assicurare l’integrazione delle competenze dei giovani frequentanti la classe V dei corsi scolastici quinquennali a indirizzo socio sanitario e di coloro che sono in possesso del diploma di Stato per i servizi socio sanitari, con quelle previste dal profilo professionale di OSS di cui alla L.R. n. 20/2001. In una logica di continuità didattica, le attività formative¹ devono essere svolte presso la sede dell’Istituto gestore o partner nel caso in cui la domanda sia presentata da un Organismo di formazione accreditato diverso dall’Istituto scolastico.

Il programma didattico formativo di riferimento è stato disciplinato dall’Allegato C alla DGR n. 2344/2008, alla quale si rimanda.²

Ciascun percorso formativo dovrà essere coerente con la comparazione dei piani orari e dei programmi di cui all’Allegato A al Protocollo d’Intesa.

Al netto dei crediti previsti e riconosciuti dal protocollo d’intesa la durata, l’articolazione, i contesti operativi, i requisiti delle figure professionali (docenti, tutor ecc), i contenuti degli interventi formativi e delle fasi di tirocinio devono assicurare la conformità alla disciplina regionale di riferimento³. Per quanto non disciplinato nella presente direttiva, si rimanda alla DGR n. 688 del 16/05/2017, ultimo provvedimento di avviso per i percorsi OSS ordinari in attuazione della legge regionale n. 20/2001.

Le procedure dei percorsi integrativi devono essere conformi ai dispositivi e agli standard regionali vigenti.

¹ Al netto delle esperienze di tirocinio.

² DGR 2344/2008 reperibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg> OSS - operatore socio sanitario; bandi.

³ DGR 688/2017 reperibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg> OSS - operatore socio sanitario; bandi.



4. Tirocini

Il tirocinio pratico rappresenta un elemento fondamentale del percorso formativo in quanto destinato alla formazione specialistico/pratica del corsista, pertanto è necessaria, per la sua realizzazione, un'ampia collaborazione tra soggetto gestore e strutture e servizi che ospitano i tirocinanti.

Tutti i percorsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture e i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell'Operatore socio sanitario.

L'attuazione dei tirocini dovrà rispettare quanto stabilito dal DDR n. 21 del 1 marzo 2017 del Direttore Generale dell'Area Sanità e sociale che disciplina l'organizzazione delle attività previste presso le aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale del Veneto e gli obiettivi formativi delle stesse.

Il monte ore indicato è da intendersi come impegno complessivo necessario al corsista per raggiungere gli obiettivi previsti.

I tirocini si articolano come segue:

1. n. 200 ore in U.O. di degenza ospedaliera;
2. n. 120 ore in strutture per anziani: case di riposo, R.S.A., strutture semiresidenziali;
3. n. 200 ore suddivise in due esperienze, di n. 100 ore cadauna, presso strutture e servizi afferenti alle aree disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale.

Come previsto dal protocollo d'intesa, con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 230 del 5 aprile 2017, in relazione ad una o più esperienze di alternanza scuola/lavoro realizzate parallelamente al percorso curricolare quinquennale e coerenti con la disciplina regionale, sono quantificate in complessive n. 100 le ore di credito riconoscibili. Il credito si ripartisce in due diverse esperienze di tirocinio realizzato presso strutture e servizi afferenti alle aree disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale.

5. Destinatari

Sono destinatari dei percorsi i giovani iscritti e frequentanti la classe V[^] di un Istituto scolastico a indirizzo servizi socio sanitari e/o in possesso di diploma di Stato per i servizi socio sanitari ottenuto a conclusione di un ciclo quinquennale come definito dal curriculum di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 87.

Ogni percorso formativo dovrà prevedere al massimo un numero di 30 corsisti.

Gli aspiranti corsisti con riconoscimento di credito formativo, acquisito a seguito di ritiro motivato da percorso formativo di cui alla DGR 1568/2016, potranno partecipare ai percorsi come soprannumerari.

I corsisti devono essere assicurati, a cura del soggetto gestore, contro gli infortuni sul lavoro in ottemperanza alle vigenti disposizioni e per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione professionale, comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.

Prima dell'inizio del corso sono previsti gli accertamenti medico-sanitari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione del personale operante nelle unità di degenza del S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) finalizzati a valutare l'idoneità fisica all'impiego ovvero il possesso delle capacità di svolgere determinate attività con normale efficienza e quelli finalizzati a proteggere la salute dell'operatore e a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro. L'eventuale invalidità fisica temporanea o permanente che inibisca l'esercizio delle funzioni per le quali il corsista frequenta il corso, comporta l'esclusione dal medesimo.

Il soggetto gestore deve dare immediata comunicazione alla competente struttura regionale qualora si presentino casi di interruzione del corso. A giudizio del Collegio dei docenti, e/o sulla base dei Regolamenti interni del soggetto gestore, è previsto l'allontanamento di un corsista dal corso per comportamenti scorretti tali da compromettere il buon funzionamento dell'attività didattica e/o del tirocinio. Di detta espulsione deve essere data tempestiva comunicazione alla struttura regionale.



Il corsista risultato non idoneo a seguito delle prove d'esame o ritiratosi prima delle prove stesse, può iscriversi, in qualità di allievo effettivo, a un corso successivo una sola volta. Non possono essere inseriti corsisti effettivi, in corsi già avviati, oltre il 5% del monte ore previsto⁴.

6. Selezione dei partecipanti e avvio dei percorsi

Ai fini dell'accesso al percorso il soggetto gestore deve prevedere una prova di selezione dei candidati mediante test e colloquio. Le modalità per la gestione delle procedure di selezione dei candidati, nonché i relativi criteri ed indicatori, devono essere conformi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza.

Gli aspetti operativi relativi alle procedure di selezione saranno oggetto di successivo provvedimento.

In esito alle procedure di selezione deve essere stilata e resa pubblica una graduatoria di merito.

7. Valutazione degli apprendimenti

A conclusione dell'intero modulo di base e di almeno un modulo di tirocinio deve essere prevista una prova intermedia di verifica degli apprendimenti teorici e attitudinali con valutazione da parte del Collegio dei docenti.

Almeno 60 giorni prima dell'esame finale dovrà essere presentata richiesta di convocazione della commissione, secondo le modalità previste⁵.

La valutazione finale dell'apprendimento è effettuata ai sensi della L.R. n. 8/2017 e L.R. n. 20/2001 da un'apposita Commissione costituita come segue:

- un rappresentante esperto della Regione, con funzioni di Presidente, designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
- un rappresentante esperto dell'area sanitaria designato dalla struttura regionale competente;
- un rappresentante esperto dell'area sociale designato dalla struttura regionale competente;
- un rappresentante esperto delle OO.SS. dei lavoratori più rappresentative;
- un rappresentante esperto delle OO.SS. dei datori di lavoro più rappresentative;
- due membri interni di cui un docente e il tutor del corso.

Il monte ore destinato alle prove d'esame è escluso dal computo del monte ore complessivo.

È a carico del soggetto gestore l'onere finanziario relativo ai compensi dovuti ai componenti esterni della Commissione d'esame, come previsto dalle disposizioni vigenti.

Alle prove di valutazione finale non possono essere ammessi corsisti che abbiano superato il tetto massimo di assenze (10%) delle ore complessive del corso⁶.

Spetta al Collegio dei docenti l'ammissione dei corsisti alle prove finali d'esame previo accertamento delle valutazioni riportate e delle verifiche svolte. Non sono ammessi a sostenere le prove d'esame finali i corsisti che abbiano riportato una valutazione negativa nelle discipline teoriche o anche in una sola esperienza di tirocinio.

La prova finale consiste in una prova teorica (comprendente un test e un colloquio sulle discipline oggetto del percorso) e una prova pratica, secondo le modalità previste dalla vigente disciplina regionale. Eventuali precisazioni saranno fornite dal competente ufficio regionale.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è subordinato al superamento dell'esame finale che verterà su tutte le competenze dell'OSS e sarà programmato successivamente al conseguimento del diploma di Stato.

⁴ La percentuale va calcolata al netto del credito formativo di cui al protocollo, ovvero su 620 ore.

⁵ Applicativo ARCODE reperibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> Applicativi on line.

⁶ La percentuale va calcolata al netto del credito formativo di cui al protocollo, ovvero su 620 ore.



8. Metodologia

Ciascun intervento formativo si compone di più Unità Formative (UF), ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificati, riconducibili alle unità formative e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze acquisite da integrare con l'eventuale formazione di recupero ai fini del buon esito dell'intervento formativo.

Le metodologie didattiche devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

In funzione della specificità del settore di intervento, risulta fondamentale un ampio utilizzo di metodi e contesti didattici attivi, orientati a migliorare il coinvolgimento e l'interazione tra gli utenti e superare le tecniche della formazione tradizionale.

9. Monitoraggio

L'attività progettuale deve essere accompagnata da un'attività di monitoraggio sia quantitativa che qualitativa per verificare la coerenza tra quello che è stato progettato e la sua concreta attuazione. Strumenti e tempi per la gestione delle azioni di monitoraggio saranno definiti nell'ambito di ciascun percorso formativo e devono essere a disposizione della struttura regionale di riferimento.

10. Soggetti ammessi alla presentazione delle domanda

Possono presentare domanda le seguenti due tipologie di soggetti:

- Istituti scolastici presso i quali sia attivo l'indirizzo dei servizi socio sanitari e che siano iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e ss.mm.ii. per l'ambito della formazione superiore;
- Organismi di formazione iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e ss.mm.ii. per l'ambito della formazione superiore, in possesso di comprovata esperienza⁷ nella programmazione e gestione di percorsi formativi per OSS, in partenariato obbligatorio con un Istituto scolastico del Veneto che abbia attivo l'indirizzo dei servizi socio sanitari.

11. Sospensione dell'accreditamento

I soggetti sospesi dall'accreditamento non possono presentare progetti né come proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione.

I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il

⁷ Almeno un percorso formativo realizzato in adesione alle ultime programmazioni regionali (DGR 1359/2015, DGR 688/2017).



provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.

12. Forme di partenariato

In coerenza con gli obiettivi precisati al paragrafo 2, al fine di poter dar corso alle azioni descritte, si evidenzia l'importanza di assicurare l'avvio di percorsi formativi in funzione di concrete prospettive di inserimento lavorativo nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali del territorio regionale.

Per questo si ritiene necessario che ciascun percorso formativo sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni formativi, attraverso il coinvolgimento delle Aziende ULSS ma anche delle strutture e dei servizi potenzialmente interessati all'inserimento nel proprio organico dei futuri qualificati OSS.

Proprio la peculiare situazione da cui ha preso origine l'attuale programmazione, impone ai partner di rivestire un ruolo fondamentale nella presentazione del percorso e nella sua concreta attuazione.

13. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase di programmazione il soggetto proponente dovrà prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. In ogni caso le attività di coordinamento, direzione e segreteria amministrativa del percorso formativo devono essere gestite in proprio dal soggetto proponente.

14. Vincoli finanziari

I corsi per OSS sono riconosciuti ai sensi della L.R. n. 8/2017 senza oneri a carico del bilancio regionale.

Il costo massimo per la copertura delle spese relative alla gestione dei corsi non può superare l'importo di 950,00 euro per ogni corsista. Tale importo deve considerarsi comprensivo di qualsiasi spesa direttamente collegata all'intervento formativo (a titolo esemplificativo si citano gli accertamenti sanitari,⁸ ecc.).

15. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato

I contributi di cui alla presente direttiva non costituiscono aiuto di stato, in quanto non rivolti a lavoratori o imprese.

16. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La presentazione delle domande⁹ deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, a cui dovrà essere apposta la firma digitale, in regola con la normativa sull'imposta di bollo.

Solo nel caso in cui la domanda sia presentata da un Organismo di formazione accreditato diverso dall'Istituto scolastico, dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dalla scansione del modulo¹⁰ di adesione in partnership con l'Istituto scolastico, completo di timbro e firma del legale rappresentante del partner.

La trasmissione della domanda di ammissione e della eventuale relativa modulistica alla Giunta regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione, deve avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella di Posta Elettronica Certificata del soggetto proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Formazione e Istruzione, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it.

⁸ Qualora il candidato abbia sostenuto delle spese derivanti dagli accertamenti medico sanitari previsti, tali spese dovranno essere considerate quale anticipo del pagamento della quota complessiva massima

⁹ Fac-simile Allegato C al presente provvedimento.

¹⁰ Fac-simile Allegato D al presente provvedimento.



Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: **“VERSO LA QUALIFICA DI OSS – II^ Edizione - Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati degli Istituti scolastici SSS”**.

Le domande di ammissione e la relativa modulistica dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, pena la non ammissibilità. Qualora la scadenza dei termini di presentazione delle domande coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

A ciascuna domanda di ammissione trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione.

Ai messaggi in entrata, ricevuti alla casella PEC della Direzione Formazione e Istruzione, possono essere allegati esclusivamente file in formato “pdf”, “p7m” o simili afferenti al formato “Portable Document Format”, non modificabili. I messaggi e-mail contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono “ripudiati” dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali “SHA-256” o successivi.

Le modalità e i termini per l'utilizzo della succitata PEC, predisposti dalla Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

Come previsto dall'Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale. Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”).

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F24 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato “pdf” del modello F24, riportante il contrassegno di avvenuto pagamento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una dichiarazione sostitutiva¹¹, ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il soggetto proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo e gli estremi del pagamento effettuato. Si precisa che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità delle domande e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione relative alla presente direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione delle domande e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici 041 5098-5035-5137.

¹¹ In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all'Amministrazione regionale a mezzo PEC e all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo sono disponibili nel portale regionale, al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> sezione Avvisi



17. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente direttiva, le domande presentate vengono istruite in ordine ai requisiti di ammissibilità da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato. La mancanza di tali requisiti determina la non ammissibilità della domanda.

Requisiti di ammissibilità

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla direttiva;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel bando circa gli accordi di partenariato;
6. numero dei destinatari;
7. iscrizione o relativa richiesta di iscrizione alla rete del Veneto degli IPS ad indirizzo servizi socio sanitari del Veneto, quale Odf accreditato che presenta direttamente la domanda o Istituzione scolastica partner di progetto.

18. Tempi ed esiti delle istruttorie

Le domande presentate saranno approvate con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il suddetto decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singola domanda saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

Gli esiti istruttori delle domande presentate, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it¹², che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

19. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it¹³, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso fosse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia all'Allegato A alla DGR n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 10/1990."¹⁴.

¹² <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>

¹³ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>

¹⁴ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazione-regionale> Attività riconosciute, Disposizioni generali, Modulistica di gestione.



Si sottolinea che la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 “ Il sistema educativo della Regione Veneto” sostituisce e abroga la L.R. n. 10/1990, pertanto pur rimanendo invariate le disposizioni previste dalla DGR n. 251/2016 la norma di riferimento è la L.R. n. 8/2017 in subentro alla L.R. n. 10/1990.

20. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi

I percorsi formativi proposti a valere sull'Avviso di riferimento alla presente Direttiva devono essere immediatamente cantierabili.

I termini di avvio e conclusione dei percorsi formativi saranno definiti con successivo provvedimento.

21. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

22. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, dott. Massimo Marzano Bernardi.

23. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

